

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 07.05.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
397/2007	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	(Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra S.P. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro- presa d'atto e provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione,

rilevato che in data 24.04.2013 veniva notificato all'A.S.P. I.M.M. e S. e P.A.T. ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra S. P. presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, R.G.5558/2013 avanti il Giudice Dott.ssa P. e che detto ricorso era rivolto a "In via principale: accertare e dichiarare, ad ogni effetto di legge e di contratto, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra S. P. e l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, dalla data del 1 giugno 2007

o da altra data ritenuta di giustizia, sino alla data del 30.04.2012 o sino ad altra data accertata in corso di causa nel merito in via principale: accertare la violazione da parte dell' Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di personale presso la P.A. e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della signora S. P. delle seguenti somme: euro 28.570,82 al lordo delle trattenute per legge, a titolo di differenze retributive (cfr doc.20); euro 7.972,83 al lordo delle trattenute per legge a titolo di TFR(cfr. doc. 21); nonché del risarcimento del danno ex art. 36 comma 5 d.lgs 165/2001, nella misura pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice, nella misura di euro 2.941,51, o nella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c..; In via subordinata accertare la violazione, da parte dell' Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di personale presso la P.A. e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra S. P. delle seguenti somme: euro 16.251,94 al netto delle trattenute di legge, a titolo di differenze retributive (cfr.doc. 22); euro 3.963,97 al netto delle trattenute per legge, a titolo di tfr (cfr. doc. 23); - nonché del risarcimento del danno ex art. 36 comma 5 d.lgs 165/2001, nella misura pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita dalla lavoratrice, nella misura di euro 1.342,00 o nella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c..; In via ulteriormente subordinata, da parte dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di personale presso la P.A. e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra P. S., del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 165/2001, nella misura pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita dalla lavoratrice, nella misura di euro 1.342,00, o nella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c..; In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. "

- considerata la necessità di tutelare la posizione dell'Azienda, per il buon diritto, dimostrando l'infondatezza delle pretese dell' avvocato P. B. per conto dell'assistita sig.ra P. S., per cui si ritiene opportuno conferire incarico professionale ad assistere l'Amministrazione all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile della Direzione Affari Generali e Legali mandandolo di procura alle liti al fine di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Milano sezione lavoro;

- letto l'art. 13 dello Statuto che prevede che il Presidente, legale rappresentante debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio;

- visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

- acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

-
- 1) di prendere atto del contenuto del ricorso meglio illustrato in premessa;
 - 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio avverso il ricorso contestualmente conferendo mandato giudiziale per tutte le attività di cui sopra all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione munendolo di procura alle liti, al fine di assumere tutte le iniziative giudiziali più opportune a tutela dell'Ente;
 - 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di costituirsi nel presente giudizio, a pena decadenza, ai sensi dell' art. 416 c.p.c. entro e non oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata in data 20.05.2013, e dunque entro il 20.5.2013.